

Contributo unificato
 Legge n. 28/2002
 Circolare n. 3/2002 del 13-5-2002

1103/AS

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

CRON. 2294

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| dott. Gianfranca Claudia Infantino | Presidente |
| dott. Carmen Giraldi | Giudice |
| dott. Simona Sansa | Giudice relatore |

nella procedura di amministrazione straordinaria di Hera s.p.a. (n. 1/03);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.7.2005,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Si rileva preliminarmente che la Hera s.p.a. in stato di insolvenza (dichiarato dal Tribunale di Agrigento con provvedimento del 6.12.2003) anche se priva dei requisiti di cui all'art. 2 d.lgs. 270/99, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 81, secondo comma d.lgs. 270/99, in quanto "società figlia" controllata dalla Coopcostruttori s.c. a r.l. ("società madre") assoggettata ad A.S. ("procedura madre"). Tale decisione si è resa opportuna al fine di favorire la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, poiché ritenuta la più idonea a facilitare, considerati i legami economici esistenti tra le due imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura (v. provvedimento del Tribunale di Agrigento del 5.2.2004). Nell'ottica di questo stretto collegamento i commissari straordinari hanno predisposto (art. 86, secondo comma d.lgs. 270/99) un programma integrativo di quello approvato nell'ambito della procedura madre ed è stata concessa la proroga del termine di scadenza del programma di cessione sino al 14.4.2005 (v. decreto del 7.4.2005), in analogia con quanto disposto per la Coopcostruttori s.c. a r.l. L'"estensione" dell'amministrazione straordinaria alla "società figlia" impone anche una conclusione coordinata delle procedure, tenuto conto della previsione dell'art. 87 d.lgs. 270/99, applicabile non solo in caso di conversione in fallimento e di chiusura, ma anche – si ritiene – in via

analogica nell'ipotesi prevista dall'art. 73 d.lgs. 270/99, che prevede che, in caso di integrale cessione del complesso aziendale, il Tribunale dichiari la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Nel caso di cui ci si occupa il Tribunale di Ferrara (v. decreto del 13-14.6.2005 depositato all'udienza del 7.7.2005) ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa della Coopcostruttori s.c. a r.l., oltre che di altre società del gruppo, pervenendo a conclusioni che questo Collegio ritiene pienamente di condividere per i seguenti motivi.

In particolare l'attività svolta dai commissari straordinari relativamente alla Hera s.p.a. è stata descritta nelle relazioni periodiche, nonché nella relazione finale depositata ex art. 61, comma 3 d.lgs. 270/99 il 28.4.2005, ove essi dichiarano di ritenere conclusa l'esecuzione dei programmi di dismissione, avendo acquisito l'autorizzazione alla vendita da parte del Ministero (v. provv. del 13.4.2005 n. 21819 prot.) e conseguentemente avendo dato gli stessi la necessaria comunicazione, in data 14.4.2005, all'acquirente. I commissari hanno infine prodotto, su richiesta del Tribunale (v. verbale d'udienza dell'11.5.2005), copia del contratto di cessione d'azienda stipulato il 13.5.2005. Dalla documentazione depositata risulta che il ramo d'azienda della Hera s.p.a., con 19 dipendenti (di cui 9 in C.I.G.S.), era stato stimato in € 412.000,00 e la cessione è conforme a quella autorizzata, con l'impegno all'assunzione ed al mantenimento nel biennio di 6 dipendenti ed il corrispettivo di € 125.000,00.

Malgrado la stipula della cessione sia avvenuta oltre la scadenza del termine del programma (prorogato al 14.4.2005) si ritiene in concreto che l'offerta presentata, contenente gli elementi essenziali del contratto, e la relativa comunicazione (in data 14.4.2005) dell'autorizzazione ministeriale (e quindi della relativa accettazione) da parte dei commissari straordinari rappresentino sul piano civilistico il momento di conclusione del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1326 c.c., o "perlomeno impegno preliminare vincolante per le parti" (così Trib. Ferrara, decreto del 13-14.6.2005). La successiva stipulazione del contratto rappresenta (nell'ottica di una procedura "parzialmente ad evidenza pubblica" in cui intervengono anche atti amministrativi e che sotto alcuni profili presenta delle analogie con le vendite in materia di esecuzione forzata, individuale e

concorsuale) un mero adempimento degli impegni precedentemente assunti, dopo l'individuazione dell'aggiudicatario e dei relativi obblighi.

P.Q.M

visti gli artt. 70 e 73 d.lgs 270/99,

dichiara la cessazione dell'esercizio dell'impresa di Hera s.p.a. in A.S., con sede in Agrigento, Zona Industriale;

manda alla cancelleria per l'affissione ex art. 73, comma 2 d.lgs. 270/99 del presente decreto, nonché per la comunicazione, a mezzo fax o telefax, ai commissari straordinari, al competente Ministero, alla Hera s.p.a. ed all'Ufficio del Registro delle Imprese di Agrigento.

Agrigento, 7.7.2005

Funzionario di Cancelleria
(Dr. Vincenzo La Gaetana)

Il Presidente

| |
|--|
| TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE FALLIMENTARE DEPOSITATO IN CANCELLERIA |
| 0991 27 LUG 2005 |
| IL CANCELLIERE Il Funzionario di Cancelleria (Dr. Vincenzo La Gaetana) |